# Sentenza del 07/06/2019 n. 15451 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

## Testo

**Testo:**

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La questione sottoposta a questa Corte dalla Agenzia delle Entrate con l'impugnazione della sentenza della commissione regionale del Lazio in data 17 luglio 2017, n. 4366/9 è se le imposte ipotecaria e catastale relative alla trascrizione e alla voltura di atti di conferimento di immobili in trust non autodichiarato debbano essere applicate con aliquota proporzionale (come sostenuto da essa Agenzia) oppure in misura fissa (come ritenuto dalla commissione la quale, in riforma della sentenza di primo grado, ha conseguentemente accolto il ricorso proposto dalla contribuente V.I., trustee del trust denominato "(OMISSIS)", istituito da V.R. e da D.D.A. a beneficio dei figli minorenni, avverso il diniego di rimborso della maggiore imposta versata in misura proporzionale).

2. La parte intimata non ha svolto difese.

3. La commissione ha affermato che l'atto di conferimento immobiliare di cui trattasi non ha avuto l'effetto traslativo che ai sensi del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, costituisce il presupposto di applicazione dell'imposta ipotecaria e dell'imposta catastale in misura proporzionale (tale effetto producendosi "solo al momento del trasferimento della proprietà ai favore dei beneficiari") avendo avuto invece un effetto "segregativo" (ossia di destinazione dei beni allo scopo previsto dall'atto istitutivo del trust e da realizzarsi, da parte del trustee, tramite la gestione dei beni medesimi in vista della relativa attribuzione ai figli minorenni dei disponenti).

4. La commissione, tanto affermando, si è attenuta ai principi formulati da questa Corte con specifico riferimento alla questione che occupa e secondo cui, "è illogico" affermare applicabili le imposte proporzionali, dovute per la trascrizione e la voltura di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili, già al momento del conferimento dei beni in trust, perchè a tale momento è correlabile un trasferimento (al trustee) solo limitato (stante l'obbligo di destinazione che comprime il diritto di godimento del medesimo trustee rispetto a quello di un pieno proprietario) e solo temporaneo mentre il trasferimento definito di ricchezza - che rileva quale indice di capacità contributiva in relazione al cui manifestarsi sono pretendibili le imposte proporzionali - si verifica solo al momento del trasferimento finale ai beneficiari (così la sentenza n. 25478/2015; negli stessi termini le sentenze n. 25479/2015, n. 25480/2015, n. 975/2018 e n. 13141/2018).

5. In applicazione dei suddetti principi, il ricorso deve essere rigettato.

6. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2019

## Documenti citati

## Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza